

**Componente T 2**

“Marchio turistico”

**Attività T 2.3**

“Creazione del marchio turistico

mare di agrumi”

**Prodotto P 2.3.5**

“Disciplinare marchio turistico MARE D’AGRUMI”



Indice

[Art. 1 – Il Marchio di qualità eco-turistica “Mare d’Agrumi” 3](#_Toc518491034)

[Art. 2 – Finalità 3](#_Toc518491035)

[Art. 3 – Ambito territoriale 4](#_Toc518491036)

[Art. 4 – Organizzazioni ammesse a presentare domanda di adesione 4](#_Toc518491037)

[Art. 5 – Requisiti 4](#_Toc518491038)

[Art. 6 – Uso del Marchio 5](#_Toc518491039)

[Art. 7 – Modalità di adesione e concessione del Marchio 6](#_Toc518491040)

[Art. 8 –Organismo di certificazione 6](#_Toc518491041)

[Art. 9 – Convenzione tra titolare del Marchio e soggetto detentore 6](#_Toc518491042)

[Art. 10 – Validità del disciplinare 7](#_Toc518491043)

# Art. 1 – Il Marchio di qualità eco-turistica “Mare d’Agrumi”

Il logo e la grafica del Marchio sono rappresentati nell’allegato n°1 al presente disciplinare.L’uso del Marchio della relativa denominazione è concesso ai soggetti ammessi a presentare la domanda di adesione riportata nell’allegato n° 2 e individuati dall’art. 5 del presente disciplinare.

# Art. 2 – Finalità

I titolari del marchio concedono l’utilizzo del Marchio al fine di:

* Promuovere la tutela e la qualità dell’ambiente attraverso il miglioramento delle prestazioniambientali dei processi produttivi che vi vengono svolti;
* Valorizzare e diffondere le conoscenze sulle peculiarità agrumicole del territorio transfrontaliero integrando gli aspetti naturalistici a quelli sociali e storico-culturali, materiali e immateriali;
* Promuovere la commercializzazione ed il consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità delle varietà agrumicole dell’area transfrontaliera;
* Incentivare l’imprenditoria e l’occupazione nel territorio tran frontaliero, favorendo la conoscenza delle produzioni locali connesse alle varietà agrumicole presso i consumatori locali, nazionali ed internazionali;
* Rafforzare il tessuto economico e produttivo connesso alle varietà agrumicole transfrontaliere utilizzando il Marchio come punto dipartenza per la costituzione di una rete tra organizzazioni, economiche e non, tesa a coordinaree integrare le varie filiere produttive e a proporre il territorio transfrontaliero come meta turistica di eccellenza;
* Integrare tra loro le diverse filiere economiche: turismo, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, artigianato, servizi di educazione ambientale, ecc
* Dare riconoscimento e visibilità, nei confronti dei turisti dell’area transfrontaliera e della popolazione stessa,ai comportamenti positivi (buone pratiche) messi in atto dalle organizzazioni locali(produttori/erogatori di servizi),
* Integrare tra loro le attività svolte nei diversi territori, italiani e francesi, dell’area transfrontaliera, così da creareun’immagine unitaria e facilitare la definizione di un’offerta turistica complessivabasata sui principi della qualità e della sostenibilità.

# Art. 3 – Ambito territoriale

Le organizzazioni che possono effettuare domanda di adesione e essere beneficiarie dell’uso del Marchio sono quelle che insistono all’interno dell’area amministrativa transfrontaliera identificata dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020: Regione Corsica, Regione Liguria, Alpi Marittime e Var della Region PACA, Regione Sardegna, le provincie di Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno della Regione Toscana.

Possono inoltre beneficiarie dell’uso del Marchio associazioni ed aziende che lavorano e producono servizi e prodotti all’interno dell’area sopra identificata, benchél’ubicazione della loro sede legale sia esterna.

# Art. 4 – Organizzazioni ammesse a presentare domanda di adesione

Il Marchio viene concesso ai titolari di attività produttive, di trasformazione e valorizzazione, di erogazione di servizi, pubblici e privati, che rispettino i requisiti del presente disciplinare. In particolare, possono presentare domanda di adesione al Marchio le organizzazioni appartenenti alle categorie sotto elencate, in possesso dei requisiti generali obbligatori, nonché dei requisiti specifici obbligatori che si differenziano pertipologia di impresa/prodotto.

* Strutture ricettive: sono ammissibili tutte le categorie di strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere;
* Ristorazione e somministrazione: sono ammissibili tutte le tipologie di ristoranti, bar, trattorie, osterie ed enoteche con cucina, nonché icatering.
* Aziende agroalimentari, artigianali e di altre produzioni manifatturiere (cantine e frantoi inclusi): Sono ammissibili le aziende alimentari di trasformazione, le aziende di prodotti enogastronomici (aziende agricole, cantine, frantoi), aziende di cosmesi, di prodotti di artigianato, di artigianato artistico e di altri manufatti.Sono altresì ammissibili gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti tipicienogastronomici e/o artigianali.Non sono ammissibili supermercati o esercizi a questi;
* Fornitori di servizi turistici: sono ammissibili guide turistiche, enogastronomiche ed ambientali, spa, fornitori di servizi termali ealtri fornitori di servizi.

Il diritto all’uso del Marchio è acquisito dai beneficiari solo al termine della procedura di concessione di cui all’art. 8.

# Art. 5 – Requisiti

Requisiti generali obbligatori

* Requisito di localizzazione dell’organizzazione (sede operativa)nel territorio indicato dall’art.4;
* Requisito di appartenenza delle organizzazioni alle categorieindicate nell’art 5;
* Requisiti di utilizzo delle tipologie di agrumi coltivati nei territori di cui all’art 4.

Requisiti specificiobbligatori per le **organizzazioni di produzione**:

1. L’agrume utilizzato nel prodotto trasformato deve provenire dal territorio indicato dall’art. 4;
2. Il prodotto finale è costituito da produzioni agrumicole fresche, appartenenti a specie autoctone del territorio di riferimento e da prodotti trasformati che utilizzano agrumi;
3. I frutti devono avere le caratteristiche organolettiche tipiche delle diverse varietà, in particolare per quel che riguarda forma, dimensione, aspetto esteriore, profumo e gusto; devono altresì essere ben formati e normalmente sviluppati.
4. Gli agrumi devono essere sani (non affetti da marciume o con alterazioni tali da renderli inadatti al consumo), puliti (privi di sostanze estranee visibili), privi di malattie, di attacchi di parassiti, di segni visibili di muffa, di umidità esterna anormale.
5. Nel processo di trasformazione è consentito il trattamento termico di pastorizzazione o sterilizzazione, secondo le necessità e tali da garantire la buona qualità del prodotto.

Requisiti specifici obbligatori per le organizzazioni di **vendita al dettaglio, accoglienza e ospitalità**

1. Utilizzo degli agrumi provenienti dal territorio indicato dall’art. 4 nelle proprie produzioni, compresi i servizi;
2. Gli agrumi o i prodotti a base di agrume utilizzati devono essere esposti con appositi cartellini sui quali sia chiaramente indicata la provenienza dal territorio identificato dall’art. 4;
3. Compatibilmente con le superfici disponibili, ospitare percorsi di degustazione o piccoli eventi promossi dal Titolare del Marchio;
4. Rendere disponibile al pubblico il materiale informativo sul Marchio.

Requisiti specifici obbligatori per le organizzazioni di **ristorazione e somministrazione**

1. Il menù prevede l’utilizzo degli agrumi del territorio indicato dall’art. 4, in una portata o in un condimento o bevanda
2. È previsto almeno un menù degustazione di piatti e/o prodotti tipici locali, di cui almeno un prodotto deve essere realizzato con gli agrumi del territorio;
3. Tutte le informazioni pubblicitarie del Ristorante legate al Marchio, presenti su brochure, biglietti da visita e sito Internet sono veritiere e trovano riscontro nella struttura;
4. Inserimento del Marchio sui siti web di proprietà relativi all’attività svolta e sulle collegate pagine socialweb (se presenti) con possibilità di approfondimento o maggiore informazioni (es. link).

# Art. 6 – Uso del Marchio

Il Marchio può essere concesso unicamente ai soggetti che operino in conformità a questo disciplinare.

Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale relativo alla provenienza e all’origine dei prodotti, bensì marchio aggiuntivo aventeesclusivamente fini di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti aicriteri del presente disciplinare.

Il Marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.

È vietata l’associazione del Marchio a beni o servizi che non siano prodotti o erogatidall’organizzazione richiedente.

Gli aderenti al marchio si impegnano a:

* ottemperare a quanto previsto dal presente disciplinare;
* cooperare in un percorso progressivo di crescita qualitativa dell’offerta eco-turistica “Mare di Agrumi”;
* fornire tempestivamente al Titolare del Marchio le informazioni e i materiali (foto, testi, video etc.) nel formato richiesto. Tutte le informazionie i materiali forniti dovranno essere aggiornati e di buona qualità, non vincolati da dirittid’uso o soggetti a limitazioni.

Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possonoderivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente disciplinare.

Il Marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso, secondo le modalità previste dall’art. 8.

In caso di mancato rinnovo della concessione d’uso del Marchio, questodeve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure, siti web o socialweb e documenti.

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio il Titolare ne richiede l'immediata cessazione nonché la distruzione di ognimateriale relativo, fatto salvo il risarcimento del danno.

# Art. 7 – Modalità di adesione e concessione del Marchio

La richiesta di adesione al disciplinare del Marchio dovrà essere rivolta al Titolare del Marchio, da parte delLegale rappresentante dell’organizzazione richiedente, utilizzando il modello riportato nell’Allegato 2.

Elementi fondamentali della concessione del Marchio sono:

* Domanda avanzata dal potenziale Beneficiario;
* Convenzione tra Organismo di certificazione e potenziale beneficiario;
* Verifica del rispetto dei requisiti tra Organismo di certificazione e potenziale beneficiario;
* Verifica da parte dell’Organismo di certificazione del rispetto del disciplinare e del possesso dei requisiti di ammissibilitàmediante sopralluogo presso l’organizzazione richiedente. Del sopralluogo dovrà essere effettuata una breve relazione con indicazioni di eventuali non conformità e relative azioni correttive o con la motivazione del diniego;
* Comunicazione dell’avvenuta concessione del Marchio previa valutazione positiva della certificazione;
* Verifiche periodiche del mantenimento dei requisitiprima della scadenza della concessione.

# Art. 8 –Organismo di certificazione

Il Titolare del Marchio concede all’Organismo di certificazione, la vigilanza sul Marchio.

# Art. 9 – Convenzione tra titolare del Marchio e soggetto detentore

L’uso del Marchio è regolato tramite specifica Convenzione tra il Titolare e ilBeneficiario stipulata dall’Organismo di certificazione.

Nella Convenzione è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cuial presente disciplinare e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

# Art. 10 – Validità del disciplinare

Il presente disciplinare ha validità di 24 mesi. Il rinnovo senza modifiche è automatico enon comporta nuova sottoscrizione. Lo stesso può essere rinnovato anche con modifiche, previanuova sottoscrizione per presa visione ed accettazione da parte delle organizzazioni Beneficiarie.